

Società SAVE S.p.A.
Pec: savespa@legalmail.it

Direzione Aeroportuale Nord Est
Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti
Direzione Centrale Vigilanza Tecnica
Direzione Operatività Aeroporti
Direzione Operazioni Nord Est

Oggetto: Aeroporto Marco Polo di Venezia – Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 9 della Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

visti gli artt. 705 e 706 del Codice della Navigazione;

visti gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'attuazione della citata Direttiva 96/67/CE;

visto il Regolamento ENAC *Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra* ed. n. 5 del 23 aprile 2012 (il "Regolamento");

vista la Circolare ENAC APT-02B *Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*, del 22 novembre 2013;

vista l'istanza prot. n. SA/20-07-2016/0001664 del 25 luglio 2016 della SAVE S.p.A. (la "Società") e l'allegata *Analisi funzionale operativa per la limitazione del mercato di assistenza a terra sullo scalo aeroportuale di Venezia ("Analisi funzionale operativa")*, con la quale la Società, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 18/99, ha chiesto di limitare il mercato dell'*handling* per le seguenti categorie dell'Allegato A al D.Lgs. 18/99 ("Allegato A") a

- **N. 2 prestatori per le attività di Aviazione Commerciale per i seguenti servizi:**
 - Assistenza bagagli (categoria 3 dell'Allegato A);



- Assistenza merci e posta (categoria 4 dell'Allegato A, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile);
- Assistenza operazioni in pista (categoria 5 dell'Allegato A, con esclusione della categoria 5.7 trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento)
- **N. 2 prestatori per le attività di Aviazione Generale per i seguenti servizi:**
 - Assistenza bagagli (categoria 3 dell'Allegato A);
 - Assistenza merci e posta (categoria 4 dell'Allegato A per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile);
 - Assistenza operazioni in pista (categoria 5 dell'Allegato A, con esclusione della categoria 5.7 trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento)
- **N. 2 prestatori per le attività di rifornimento carburante di Aviazione Commerciale** (categoria 7 dell'Allegato A);
- **N. 2 prestatori per le attività di rifornimento carburante di Aviazione Generale** (categoria 7 dell'Allegato A);
- **N. 2 utenti in autoproduzione;**

vista la Rev.1 dell'*Analisi funzionale operativa*, trasmessa il 7 novembre 2016 rivista e integrata in base alle indicazioni fornite nel corso della riunione tenutasi presso ENAC - Direzione Aeroportuale Nord Est - il 4 ottobre 2016;

vista la nota integrativa della Società prot. n. SA/27-03-2017/0000670 del 27 marzo 2017, recante in allegato la Rev. 2 dell'*Analisi funzionale operativa* rivista e integrata in base agli esiti della riunione del 22 febbraio 2017, tenutasi presso la Direzione Aeroportuale Nord-Est, recependo le osservazioni formulate sulla precedente versione dalle diverse Direzioni ENAC coinvolte nell'istruttoria;

visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla Direzione Aeroportuale Nord-Est, con nota prot. n. 0090278/ENE del 5 settembre 2016;

vista la Relazione istruttoria prot. n. 86155 del 25 agosto 2017 delle Direzioni Operazioni Nord Est, Operatività Aeroporti e Sviluppo Gestione Aeroporti e le relative risultanze in termini di valutazioni di ordine tecnico, normativo e fattuale;

considerato che le conclusioni dell'istruttoria dimostrano la fondatezza della richiesta di SAVE S.p.A. a causa delle condizioni di saturazione degli spazi a disposizione per i prestatori di servizi di *handling*, sia per il particolare impianto del *layout air-side* dell'aeroporto di Venezia, che incide ulteriormente sulle condizioni di



saturazione, sia per il rilevante numero di mezzi autorizzati ed utilizzati nelle diverse attività aeroportuali;

considerato che quanto rappresentato impatta direttamente sulla *safety* aeroportuale e dà luogo ad una matrice del rischio applicata agli *Hazard* individuati, e che pertanto la qualificazione dei medesimi ricade nell'area di "tollerabilità" la cui portata va ricondotta verso il livello di "accettabilità" attraverso opportune mitigazioni;

considerato che la situazione è destinata ad aggravarsi a causa dei cantieri già in atto e di prossima apertura pianificati sull'*air side*, che sottrarranno ulteriori aree operative alla movimentazione ed alla sosta di mezzi ed attrezzature impiegati nelle operazioni di assistenza a terra;

considerato che, al termine dell'istruttoria, gli operatori di assistenza carburante hanno prodotto nuove informazioni che hanno indotto ENAC a effettuare ulteriori approfondimenti sul tema, i quali hanno portato a ritenere le attività di rifornimento carburante di Aviazione Commerciale e Generale (categoria 7 dell'Allegato A) non limitabili con il presente provvedimento;

tutto ciò premesso,

valutate le risultanze dell'istruttoria condotta, dalla quale emerge che lo scalo di Venezia è caratterizzato da una limitata capacità, che impone una limitazione dell'accesso agli operatori per i servizi di assistenza a terra

DISPONE

in accoglimento della richiesta di SAVE S.p.A. la limitazione dell'accesso ai servizi di assistenza a terra presso l'aeroporto di Venezia, ai sensi degli artt. 4, co. 2, e 5, co. 2, del D.Lgs. 18/99, a

- **N. 2 prestatori per le attività di Aviazione Commerciale per i seguenti servizi:**
 - Assistenza bagagli (categoria 3 dell'Allegato A);
 - Assistenza merci e posta (categoria 4 dell'Allegato A, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile);
 - Assistenza operazioni in pista (categoria 5 dell'Allegato A, con esclusione della categoria 5.7 trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento)



- **N. 2 prestatori per le attività di Aviazione Generale per i seguenti servizi:**
 - Assistenza bagagli (categoria 3 dell'Allegato A);
 - Assistenza merci e posta (categoria 4 dell'Allegato A per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile);
 - Assistenza operazioni in pista (categoria 5 dell'Allegato A, con esclusione della categoria 5.7 trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento);
- **N. 2 utenti in autoproduzione.**

I prestatori devono essere individuati a norma dell'art. 14 del Regolamento ENAC *Certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra*, ed. n. 5, del 23 aprile 2012.

I prestatori individuati, a norma del punto che precede, sono tenuti a prestare i servizi di assistenza a terra per una durata fissata ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 18/99, in anni sette.

La Società deve dare corso senza indugio alle previsioni del citato art. 14 del Regolamento relativamente alla individuazione dei prestatori per le categorie dell'Allegato A oggetto di limitazione.

In considerazione dei tempi necessari a dare attuazione alle previsioni di cui sopra, la limitazione in parola è effettiva a far data dalla comunicazione da parte della Società all'ENAC della individuazione dei prestatori soggetti a limitazione.

Dott. Alessio QUARANTA
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)